



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto che lo stesso articolo 10, comma 1, prevede che con il predetto decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalità di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese;

Visto, altresì, l'articolo 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013, che prevede che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli sono affidati a una o più società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**DECRETA:**



## **Art. 1.**

*(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)*

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse (nel seguito *decreto*), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente:

- 1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;
- 2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
- 3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;
- 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto* e degli indicatori relativi al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del *decreto* stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti proponenti:

- 1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
- 2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
- 3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;
- 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto* e degli indicatori relativi al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del *decreto* stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti proponenti con esclusione degli organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto



proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

- 5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 4 del *decreto*, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 7;
- 6) copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del *decreto*.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dalle **ore 10.00 del 30 settembre 2014**, pena l'invalidità, utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla sezione "Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito *Ministero*), [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del *Ministero* a partire dal 22 settembre 2014.

## **Art. 2.**

*(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)*

1. Le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate, sulla base dell'ammontare complessivo disponibile di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto*, tenendo conto di un accantonamento pari al 2 per cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall'articolo 12, comma 3, del *decreto*.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero*. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'articolo 2, comma 4, del *decreto*, delle stesse risorse



finanziarie. La graduatoria è formata dal *Ministero* in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo al criterio di cui all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), del presente decreto, definito, secondo le modalità indicate nei commi 9 e 10 dello stesso articolo, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4. In ogni caso, non sono ammessi all'istruttoria i progetti che non superano la soglia minima prevista in relazione al predetto criterio nella tabella riportata nell'allegato n. 8. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

5. Ai fini dell'accesso dei progetti di ricerca e sviluppo alle riserve di cui all'articolo 2, comma 4, del *decreto*, l'eventuale presenza di organismi di ricerca non influisce sulla verifica dell'appartenenza della maggioranza delle imprese proponenti alla categoria di imprese a cui sono destinate le medesime riserve.

### **Art. 3.**

*(Condizioni, punteggi e soglie minime per la valutazione delle domande)*

1. L'attività istruttoria di cui all'articolo 11 del *decreto* è svolta dal soggetto gestore sulla base della documentazione allegata alla domanda presentata dal soggetto proponente, fatta salva la facoltà del soggetto gestore di richiedere, su aspetti specifici del progetto proposto, integrazioni e chiarimenti. Tale attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

- a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- b) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 2, del *decreto* e svolgimento delle ulteriori attività previste dall'articolo 11, comma 3, del *decreto*.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *a*), il soggetto gestore, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo, secondo le modalità indicate al comma 3, e di durata del progetto, il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande nonché il superamento della soglia minima prevista in relazione alla capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, secondo quanto indicato ai commi 4, 5 e 6.

3. Ai fini della verifica dei limiti di costo del progetto previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del *decreto*, è effettuata una valutazione sulla base dei costi ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per costi ammissibili si intendono i costi rientranti nelle categorie di spesa ammissibili alle agevolazioni ai sensi del *decreto*, come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di spesa.

4. La capacità di rimborso di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto* è accertata, sulla base dei dati relativi all'ultimo esercizio, individuati ai sensi del comma 8, verificando la seguente relazione:

$$C_{flow} \geq 0,8 \times (CFa / N)$$

dove:

- a) "*C<sub>flow</sub>*": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue
  - 1) il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce "risultato prima delle imposte";



2) il valore degli ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);

b) “*CFa*”: indica l’importo del finanziamento agevolato da restituire determinato ai sensi dell’articolo 7 del *decreto* sulla base dei costi presentati dal soggetto proponente;

c) “*N*”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni. A tal fine si ricorda che il finanziamento agevolato deve essere rimborsato in un periodo della durata massima di 8 anni.

5. Nel caso di progetti congiunti la verifica di cui al comma 4 relativa alla capacità di rimborso è accertata per ciascuno dei soggetti proponenti con riferimento al finanziamento agevolato corrispondente all’ammontare dei costi presentati a carico dello stesso soggetto proponente.

6. Qualora il valore del *Cflow* sia inferiore alla soglia di cui al comma 4, anche per uno solo dei soggetti proponenti, nel caso di progetti congiunti, il progetto non è ammesso alla successiva attività istruttoria.

7. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), il soggetto gestore effettua la valutazione della domanda analizzando i seguenti criteri di valutazione:

a) **caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne: tale elemento è valutato sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all’attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;
- 2) qualità delle collaborazioni: tale elemento è valutato sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all’attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca all’ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l’organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo delle spese del progetto;
- 3) fattibilità tecnica del progetto: tale elemento è valutato sulla base dell’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Le risorse strumentali sono valutate con particolare riferimento all’idoneità e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse



strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;

**b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto**, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

- 1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
  - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del passivo "patrimonio netto";
  - il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del passivo "debiti";
  - il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'attivo "immobilizzazioni";
- 2) indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
  - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del passivo "patrimonio netto";
  - il valore relativo al passivo è quello del totale del "passivo";
- 3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
  - il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 "interessi e altri oneri finanziari";
  - il valore del fatturato è quello del totale della voce A "valore della produzione";
- 4) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
  - il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "valore della produzione" e le seguenti voci:
    - voce B 6 "costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
    - voce B 7 "costo della produzione per servizi";
    - voce B 8 "costo della produzione per godimento di beni di terzi";
    - voce B 9 "costo della produzione per il personale";
    - voce B 11 "costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
    - voce B 14 "costo della produzione per oneri diversi di gestione";
  - il valore del fatturato è quello del totale della voce A "valore della produzione";

**c) qualità tecnica del progetto**, valutata sulla base dei seguenti elementi:



- 1) risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità rispetto allo stato dell'arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;
- 2) tipologia di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

**d) impatto del progetto**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) interesse industriale: tale elemento è valutato sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;
- 2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.

8. Ai fini della verifica della capacità di rimborso di cui al comma 4 e del calcolo degli indicatori relativi al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera *b*), i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, allegata alla domanda di agevolazione. Tali dati devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. Il soggetto gestore procede ad effettuare la verifica dei predetti dati, acquisendo i bilanci depositati dei proponenti o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, richiedendo ai proponenti stessi le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui nel corso di tali verifiche emergano dati difformi rispetto a quelli dichiarati dai soggetti proponenti, è anche ridefinita la posizione assunta dal progetto nell'eventuale graduatoria di accesso alla fase istruttoria di cui all'articolo 2, comma 4.

9. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 7, il soggetto gestore procede ad attribuire un punteggio, secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 8, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per gli indicatori relativi al criterio di cui al comma 7, lettera *b*), il punteggio è ottenuto come media dei punteggi calcolati sui dati relativi a ciascuno degli ultimi due esercizi individuati ai sensi del comma 8 ovvero con riferimento solo all'ultimo esercizio nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi.

10. Nel caso di progetti congiunti i criteri di cui al comma 7, lettere *a*), *c*) e *d*), sono valutati complessivamente in relazione al progetto presentato; gli indicatori relativi al criterio di cui al



comma 7, lettera *b*), sono, invece, calcolati, secondo le modalità indicate al comma 9, con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti, con esclusione degli organismi di ricerca, e il relativo punteggio è ottenuto come media dei punteggi riferiti a tali soggetti, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili a carico di ciascuno di essi senza considerare la parte di progetto realizzata da organismi di ricerca in qualità di co-proponenti.

11. L'attività istruttoria delle domande di agevolazione è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a*) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 per i progetti congiunti, sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella riportata nell'allegato n. 8;
- b*) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

12. Nel caso di progetti congiunti, in relazione al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera *b*), il soggetto gestore provvede, in caso di mancato raggiungimento del valore minimo di soglia indicato nella tabella riportata nell'allegato n. 8 anche per uno solo dei soggetti proponenti, a concludere l'esame istruttorio con esito negativo, senza procedere alla valutazione dei rimanenti criteri.

13. In ogni caso, anche qualora sia superato il valore minimo di soglia previsto in relazione al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera *b*), il soggetto gestore, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale del soggetto proponente, può proporre al *Ministero* di subordinare l'emanazione del decreto di concessione ad opportune condizioni.

#### **Art. 4.**

##### *(Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)*

1. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del *decreto*, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, invia le risultanze dell'attività istruttoria al *Ministero*. In caso di esito negativo di tale attività, il *Ministero*, attraverso il soggetto gestore, dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, il soggetto gestore provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione, entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, della seguente documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione:

- a*) dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b*) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;
- c*) eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, del *decreto* per l'ottenimento dell'anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per il *Ministero* di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2 per cento;
- d*) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.



2. Il *Ministero*, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del *decreto*, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 trasmessa dal soggetto gestore, procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al *Ministero* il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b*), del *decreto*, a comunicare al soggetto gestore l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. A tal fine deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero dalla data di inizio dell'attività del personale interno, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 5.**

##### *(Costi ammissibili)*

1. Le spese e i costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6 del *decreto*, sono quelli relativi a:

- a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, effettivamente sostenute ovvero imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera *a*);
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. I costi di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 9, sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.



3. I pagamenti dei titoli di spesa di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) ed *e*), devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di bonifici bancari o attraverso *SEPA Credit Transfer*, con causale: “Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE 20/06/2013”. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.

#### **Art. 6.**

##### *(Modalità di presentazione delle domande di erogazione)*

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 3. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario presenta la richiesta relativa alle spese del progetto sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti congiunti la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal soggetto capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da tutti i soggetti proponenti nel periodo di riferimento. Unitamente alla richiesta di erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) rapporto tecnico sulle attività svolte;
- b) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Nel caso di progetti congiunti il quadro riassuntivo dei costi deve dare evidenza oltre che dei costi complessivi del progetto anche dei costi sostenuti da ciascuno dei soggetti co-proponenti;
- c) schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo;
- d) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata;
- e) documentazione di spesa, consistente nelle copie delle fatture d'acquisto o nei documenti contabili di valore probatorio equivalente, relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento;
- f) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota, in alternativa a quanto indicato nelle lettere precedenti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; qualora il soggetto beneficiario abbia richiesto l'accesso alla garanzia del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, del *decreto*, l'erogazione dell'anticipazione è disposta a seguito della comunicazione di avvio del progetto di cui all'articolo 4, comma 3;
- g) nel caso di richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento, in aggiunta ai documenti sopra elencati, relazione tecnica finale sull'intero progetto concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti e un quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute.

3. Le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione e gli schemi in base ai quali deve essere redatta la richiesta sono definiti con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

4. La richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento lavori deve essere presentata entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e la richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere *f*) e *h*), del



*decreto*. La richiesta di erogazione per anticipazione non è considerata utile ai fini del rispetto del termine di presentazione relativo al primo stato di avanzamento lavori.

#### **Art. 7.**

*(Verifiche, controlli e ispezioni)*

1. Il soggetto gestore effettua, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera *f*), del *decreto*, una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al *Ministero* la revoca delle agevolazioni. Il soggetto gestore effettua la verifica a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori.

2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera *g*), del *decreto*, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al *Ministero* che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

3. Sulla base della relazione tecnica del soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il *Ministero* provvede ad effettuare l'accertamento finale ai sensi dell'articolo 14 del *decreto*.

4. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

#### **Art. 8.**

*(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del *decreto* sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 10.

2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, attraverso la procedura informatica predisposta dal soggetto gestore, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

- a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;



- b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

**Art. 9.**

*(Oneri informativi)*

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 e all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 11 è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*